

Nuovo servizio on line per le comunicazioni sul visto di conformità

La procedura telematica sostituirà l'invio a mezzo PEC o raccomandata A/R alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate

/ Dario AUGELLO

Con il provvedimento n. [259305](#) del 22 settembre 2026, pubblicato ieri, emanato in attuazione dell'[art. 22](#) del DLgs. 1/2024 (c.d. decreto "Adempimenti"), l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole e le modalità per consentire ai professionisti di trasmettere in modalità telematica, direttamente dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, la comunicazione per esercitare la facoltà di rilasciare il **visto di conformità** prevista dall'[art. 21](#) del DM 164/99.

Con le stesse modalità sarà possibile trasmettere anche la modifica dei dati e degli atti già comunicati, nonché i dati della nuova **polizza** o, se la polizza è invariata, copia della quietanza di pagamento.

Il servizio on line si chiamerà "Vi.diCo.Web - Visto di conformità" e la sua attivazione verrà comunicata con **avviso** pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento non specifica se la nuova procedura telematica valga solo per le nuove comunicazioni; è auspicabile, però, che il nuovo servizio possa essere utilizzato anche dai soggetti già abilitati al rilascio del visto, alla data di attivazione, per comunicare **variazioni di dati**, nonché il rinnovo della polizza.

L'utilizzo del servizio on line non dovrebbe essere subito obbligatorio: il provvedimento specifica, infatti, che la comunicazione sarà effettuata **esclusivamente** tramite il servizio on line a partire dall'11 gennaio 2027. Si rammenta che oggi la comunicazione per esercitare la facoltà di rilasciare il **visto di conformità**, il cui modello è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, deve essere inviata via PEC o a mezzo raccomandata A/R e va indirizzata alla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del professionista allegando:

- copia della polizza assicurativa di cui all'[art. 22](#) del DM 164/99;
- dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine professionale di appartenenza;
- dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'[art. 8](#) del DM 164/99.

Per prassi non è previsto il rilascio di un'autorizzazione: i professionisti in possesso dei requisiti possono esercitare la relativa facoltà dopo l'invio della comunicazione ([art. 21](#) del DM 164/99).

In relazione alla garanzia richiesta dall'[art. 22](#) del DM 164/99 si rammenta che la **polizza assicurativa** deve essere rinnovata alla scadenza, garantendone la **continuità**. Il professionista deve pertanto verificare che la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente.

Il rinnovo deve essere comunicato tempestivamente alla Direzione Regionale e contestualmente il professionista deve attestare con **autocertificazione** la permanenza dei requisiti già comunicati in precedenza, nonché deve allegare il proprio documento d'identità. In mancanza la Direzione regionale invita il professionista a **regolarizzare** la documentazione avvertendolo che, in assenza di riscontro entro il termine indicato nella richiesta, non è legittimato ad apporre il visto dalla data di scadenza della polizza e che potrà essere notificato un provvedimento di **esclusione** dall'elenco informatico dei professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità (circ. n. [28/2014](#)).

Nella prassi, però, può accadere che la Direzione regionale, con l'invito a regolarizzare, comunichi anche la **sospensione** immediata dalla facoltà di apporre il visto, in attesa dell'integrazione.

Prudenzialmente, dunque, quando la polizza è stata rinnovata nei termini, ma la contabile di pagamento non sia stata ancora trasmessa, il professionista non deve apporre visti di conformità sulle dichiarazioni, pena il rischio della loro inefficacia.

Infine, il provvedimento stabilisce che anche l'eventuale **rinuncia** all'esercizio della facoltà di apporre il visto sarà comunicata dal professionista in via telematica e che l'Agenzia delle Entrate attesterà, tramite il servizio on line, l'avvenuta protocollazione di ogni comunicazione da parte della Direzione Regionale competente.